



# Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA N. 40 del 01 agosto 2020

**Oggetto: Emergenza COVID-19 – Proroga Sospensione cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.**

## IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge del 29 luglio 2020 che estende al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. V) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 che prevede che " sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle Funebre";

Vista le Ordinanze Sindacali n. 08/202, n. 19/2020 e n.35/2020;

Ritenuto di dover regolamentare, nel periodo di vigenza del Decreto sopra richiamato, le modalità di accesso delle salme nel Cimitero Comunale a tutela della salute pubblica;

Nella necessità di provvedere in merito;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

## PROROGA

fino al 15/10/2020 le Ordinanze Sindacali n.08/2020, n. 19/2020 e n. 35/2020 con le seguenti prescrizioni

-E' fatto obbligo al Custode del Cimitero di Montemesola, in occasione di entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, di consentire l'ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti del defunto più prossimi individuati secondo l'ordine di parentela e/o affinità così espresso:

-affini (coniuge)

-ascendenti in linea retta (padre/madre)

-discendenti in linea retta (figlio/figlia)

-e, comunque, di vigilare affinché l'accesso sia consentito sino al massimo di 4 persone per volta tra gli appartenenti alle categorie sopra indicate e nel rispetto delle distanze interpersonali imposte dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati della operazione funebre, fermo restando il rispetto da parte di questi ultimi, delle disposizioni vigenti.

-il periodo di osservazione della salma dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Cimitero Comunale.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida per tutto il periodo indicato.

## RACCOMANDA

-Alle ditte di Onoranze Funebri, alle associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid-19;

Ed in particolare di osservare le seguenti precauzioni:

1. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti;
2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati (mascherina chirurgica, occhiali protettivi, oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse);
3. Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente;
4. Sono vietati il cosiddetto trasporto a "cassa aperta", la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
5. Dopo l'incassamento il feretro confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'allegato 1 della circolare del Ministero della Salute 01/04/2020.
7. Secondo quanto previsto da D.L. 19, **non sono consentite cerimonie funebri.**
8. **In tutti i casi di morte** nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da **codid-19** si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da micro organismi di gruppo 3 o prioni. **Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da Covid-19**, per principio di precauzione si adottano le stesse cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da micro organismi di gruppo 3 o prioni.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.



Il Sindaco  
*Vito Antonio PUNZI*